



# **Regolamento per il conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni all'Amministrazione**

*Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 217 del 28/08/2009*

## **Art. 1**

### **Oggetto, finalità, ambito applicativo**

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento, da parte dell'amministrazione, di incarichi professionali e di collaborazione ad esperti esterni, secondo quanto disposto dall'art. 7, commi 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater del D. Lgs 165/2001.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a garantire l'accertamento dei requisiti di legittimità, la trasparenza dell'azione amministrativa, ed il contenimento della spesa per il conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni all'amministrazione.
3. Il presente regolamento definisce le procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'art. 2222 e seguenti e degli art. 2230 eseguenti del codice civile che generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo, e finalizzata a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente.
4. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 eseguenti e artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 409 del codice di procedura civile.
5. Tali contratti sono espletati senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente; non comportano obbligo di osservanza di orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del committente.
6. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.
7. Per gli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore, quali incarichi di progettazione in materia di lavori pubblici, di direzione lavori, collaudo, nonché gli incarichi di assistenza e rappresentanza in giudizio e attività di formazione rivolta al personale dipendente, restano vigenti le previsioni normative relative alle specifiche attività, che determinano i requisiti dei collaboratori e le procedure per l'affidamento dell'incarico.

## **Art. 2**

### **Esclusioni dall'ambito applicativo del Regolamento**

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano, oltre a quanto previsto dal precedente art. 1, punto 7, alle seguenti ipotesi:
  - a) Agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione; per tali incarichi devono essere comunque rispettati gli obblighi di pubblicità previsti dal presente regolamento all'art. 11;
  - b) Alle prestazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una singola azione o prestazione utile al raggiungimento del fine e che comportano unicamente una spesa ad un rimborso spese, non preventivamente programmabili e nei limiti di bilancio.

### **Art. 3**

#### **Presupposti per il conferimento di incarichi professionali**

1. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, il dirigente competente può conferire incarichi individuali, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti

presupposti:

a) L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione.

b) L'oggetto della prestazione deve essere strettamente collegato a programmi di attività, o progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; tale coerenza potrà valutarsi con riferimento all'utilità che l'amministrazione potrà trarre dalla prestazione richiesta al collaboratore esterno. L'affidamento da parte dell'ente di incarichi di collaborazione, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, a soggetti esterni all'amministrazione può avvenire solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'art. 42, c. 2 lett. b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, di norma in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione e delle relative variazioni;

c) Il dirigente competente deve avere preliminarmente accertato l'inesistenza, all'interno dell'Ente delle strutture e delle professionalità idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, secondo le modalità previste al successivo art. 5.

d) La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; quest'ultima caratteristica va valutata in relazione al contenuto delle prestazioni oggetto dell'incarico e del progetto da realizzare.

e) Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. L'importo del compenso, adeguatamente motivato, anche in relazione alle tariffe professionali, deve essere correlato all'effettiva utilità che può derivare all'ente dalla prestazione oggetto dell'incarico.

f) Gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui ai successivi artt. 6, 7 e 8.

2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al [decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

### **Art. 4**

#### **Limite di spesa**

1. L'affidamento massimo annuale di spesa per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio di previsione.

2. Il provvedimento dirigenziale di affidamento dell'incarico dovrà dare atto del rispetto di tale limite di spesa.

## **Art. 5**

### **Accertamento delle condizioni per l'utilizzazione delle risorse interne**

1. Si potrà ricorrere al conferimento degli incarichi di collaborazione, qualora il dirigente competente al conferimento dell'incarico, mediante espressa ricognizione presso la direzione in cui è organizzato l'ente, ha accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all'interno dell'ente, dovuta al fatto che, pur corrispondendo alle competenze attribuite al Comune dall'ordinamento, i progetti e gli obiettivi specifici da affidare con l'incarico non rientrano nelle funzioni ordinarie dell'ente.

## **Art. 6**

### **Selezione degli esperti mediante procedure comparative**

1. Il dirigente competente effettua la selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative, pubblicizzate con specifici avvisi (sul sito web del Comune, all'Albo Pretorio, mediante informativa sulla stampa e con eventuali ulteriori forme di pubblicità ritenute di volta in volta necessarie). L'avviso pubblico deve indicare:

- a) L'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale;
- b) I titoli, requisiti culturali e professionali e le esperienze richieste per la prestazione specifica;
- c) La durata specificando l'eventuale possibilità di rinnovo;
- d) Il compenso complessivo lordo previsto;
- e) Il termine per la presentazione delle domande o offerte di partecipazione;
- f) I criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti culturali e professionali e delle esperienze indicati nella domanda di partecipazione.

2. Per il conferimento di incarichi professionali che richiedano un confronto ristretto tra esperti dotati di particolari requisiti di professionalità e di abilità, opportunamente documentati, il dirigente competente si può avvalere di una procedura negoziata preceduta da un invito ad almeno 3 esperti, ove possibile.

## **Art. 7**

### **Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative**

1. Il dirigente che ha pubblicato l'avviso di cui all'art. 6, procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri:

- a) Abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
- b) Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- c) Congruenza dei titoli e delle modalità di svolgimento della prestazione con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico, secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto approvato dall'amministrazione;
- d) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
- e) Ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'Amministrazione.

2. Il punteggio di ogni singolo criterio sarà determinato autonomamente nell'avviso di selezione.

3. In relazione alle peculiarità dell'incarico, l'Amministrazione può definire ulteriori criteri di selezione.

## **Art. 8**

### **Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta senza esperimento di procedura comparativa**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, il dirigente competente può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:

- a) Nel caso di precedente selezione andata deserta – purché in tale ipotesi le condizioni previste dall'avviso di selezione originario non siano sostanzialmente modificate dall'amministrazione;
- b) Nel caso in cui l'amministrazione dimostri di avere urgenza non imputabile all'Amministrazione Comunale. Tali incarichi comunque non potranno avere compensi superiori ai €. 5.000,00;
- c) Per prestazioni professionali di tipo complementare ad un incarico già affidato con procedura comparativa, nei limiti del 25% del compenso dell'incarico originale.

## **Art. 9**

### **Competenza e formalizzazione dell'incarico**

1. Il dirigente competente, previa adozione di determinazione che individua il soggetto risultato idoneo nella procedura, formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.

2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata della durata, del luogo, dell'oggetto, della natura della collaborazione (di lavoro autonomo professionale, occasionale o coordinata e continuativa), delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali in relazione al programma/progetto approvato dall'amministrazione, nonché del compenso della collaborazione.

## **Art. 10**

### **Verifica dell'esecuzione**

1. Il dirigente competente verifica il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.

2. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione.

Per le collaborazioni coordinate e continuative è possibile una liquidazione del compenso con cadenza mensile, previa verifica dell'attività svolta per il raggiungimento dell'obiettivo per il quale l'incarico è conferito

## **Art. 11**

### **Pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi**

1. Il dirigente competente, dopo l'acquisizione dell'esecutività del provvedimento dirigenziale di impegno di spesa, richiede al Servizio Sistema Informativo di provvedere alla pubblicazione sul sito web dell'ente del provvedimento di incarico di collaborazione esterna; la pubblicazione dovrà

indicare il soggetto percettore, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di cui al presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.

2. I contratti di collaborazione stipulati con l'amministrazione e relativi a rapporti disciplinati dal presente regolamento, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'ente.

## **Art. 12**

### **Disposizioni finali e di rinvio alle procedure generali**

1. Il presente Regolamento costituisce appendice ed integrazione al vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Per quanto non previsto specificatamente nel presente regolamento, si rinvia alla disciplina generale dei contratti nella pubblica amministrazione.